

VISTO il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.120, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";

VISTO, in particolare, l'articolo 7, comma 1, del citato decreto legge n. 76 del 2020 ai sensi del quale è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, a decorrere dall'anno 2020, il Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche., al fine di garantire la regolare e tempestiva prosecuzione dei lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nei casi di maggiori fabbisogni finanziari dovuti a sopravvenute esigenze motivate nel rispetto della normativa vigente, ovvero per temporanee insufficienti disponibilità finanziarie annuali. Il Fondo non può finanziare nuove opere e l'accesso al medesimo non può essere reiterato a esclusione del caso in cui la carenza delle risorse derivi da una accelerazione della realizzazione delle opere rispetto al cronoprogramma aggiornato di cui al comma 3 del citato articolo 7:

VISTO il comma 3, del citato articolo 7 che prevede chele stazioni appaltanti possono fare richiesta di accesso al Fondo quando, sulla base dell'aggiornamento del cronoprogramma finanziario dell'opera, risulti, per l'esercizio in corso, un fabbisogno finanziario aggiuntivo non prevedibile rispetto alle risorse disponibili per la regolare e tempestiva prosecuzione dei lavori;

VISTO il comma 4, del citato articolo 7 che dispone che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalità operative di accesso e utilizzo del Fondo e i criteri di assegnazione delle risorse;

VISTO il comma 5, del citato articolo 7 che recita che, con decreti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare con cadenza trimestrale, su richiesta delle stazioni appaltanti, previa verifica da parte delle amministrazioni finanziatrici dell'aggiornamento del cronoprogramma finanziario dell'opera e dell'impossibilità di attivare i meccanismi di flessibilità di bilancio ai sensi della normativa contabile vigente, sono assegnate le risorse per la rapida prosecuzione dell'opera, nei limiti delle disponibilità annuali del Fondo secondo i criteri previsti dal decreto di cui al comma 4 del richiamato articolo 7;

VISTO il DPCM n. 190 del 23 dicembre 2020, pubblicato sulla GU n. 56 del 6 marzo 2021, recante "Organizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti";

VISTO il decreto legge 1° marzo 2021, n. 22, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, in particolare, l'articolo 5 secondo il quale il «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» è ridenominato «Ministero delle infrastrutture e





della mobilità sostenibili» e le denominazioni «Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili» e «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» e «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

ACQUISITO il concerto preliminare del Ministero dell'economia e delle finanze di cui alla nota prot. n. 11096 dell'11 giugno 2021.

DECRETA

Articolo 1 (Oggetto)

- 1. Il presente decreto disciplina i criteri di accesso ed assegnazione delle risorse del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche (di seguito "Fondo"), istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (di seguito "Ministero"), in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 7,commida 1 a 6, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.120.
- 2. Le disposizioni relative al Fondo si applicano alle opere in corso per garantire la regolare e tempestiva prosecuzione dei lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nei casi di maggiori fabbisogni finanziari dovuti a sopravvenute esigenze motivate nel rispetto della normativa vigente, ovvero per temporanee insufficienti disponibilità finanziarie annuali.
- 3. Il Fondo non può finanziare nuove opere e l'accesso non può essere reiterato a esclusione del caso in cui la carenza delle risorse derivi da una accelerazione della realizzazione delle opere rispetto al cronoprogramma aggiornato di cui al comma 3 del citato articolo 7 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76.
- 4. I soggetti indicati al comma 3 del predetto articolo 7 del citato decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, hanno accesso al fondo sulla base del cronoprogramma finanziario dell'opera, aggiornato per l'esercizio in corso nel quale risulti un fabbisogno finanziario aggiuntivo non prevedibile rispetto alle risorse disponibili per la regolare e tempestiva prosecuzione dei lavori. Il cronoprogramma dell'opera deve risultare coerente con le informazioni raccolte tramite il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

Articolo 2

(Risorse del Fondo)

1. Il Fondo è alimentato dalle seguenti risorse:





Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

- a) per l'anno 2020 lo stanziamento del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 7 del decretolegge n. 76 del 2020 ammonta a 30 milioni di euro. Per gli anni successivi, con la legge di bilancio, è iscritto sul Fondo un importo corrispondente al 5 per cento delle maggiori risorse stanziate nella prima delle annualità del bilancio, nel limite massimo di 100 milioni di euro, per la realizzazione da parte delle Amministrazioni centrali e territoriali di nuove opere e infrastrutture o per il rifinanziamento di quelle già previste a legislazione vigente.
- 2. Il Fondo è altresì alimentato:
 - a) dalle risorse disponibili in bilancio anche in conto residui, destinate al finanziamento dell'opera e non più necessarie in quanto anticipate a valere sul Fondo;
 - b) dalle somme corrispondenti ad eventuali anticipazioni del Fondo alla stazione appaltante per residui passivi caduti in perenzione, mediante utilizzo di quota parte delle somme da iscrivere sul Fondo di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con la legge di bilancio successiva alla eliminazione dal Conto del patrimonio dei predetti residui passivi.

Articolo 3

(Accesso al Fondo e monitoraggio delle risorse)

- 1. La richiesta di accesso al Fondo, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legge n. 76 del 2020,è presentata dalle stazioni appaltanti quando, in relazione all'aggiornamento del cronoprogramma dell'opera, risulti, per l'esercizio in corso, un fabbisogno finanziario aggiuntivo non prevedibile rispetto alle risorse disponibili per la regolare e tempestiva prosecuzione dei lavori.
- 2. I richiedenti, così come individuati dal comma 3 del citato articolo 7, possono presentare una sola istanza di accesso al Fondo per ogni singola opera pubblica e la suddetta non potrà essere reiterata.
- 3. L'accesso al Fondo non può essere reiterato a esclusione del caso in cui la carenza delle risorse derivi da una accelerazione della realizzazione delle opere rispetto al cronoprogramma aggiornato di cui al comma 3 del citato articolo 7.
- 4. I soggetti ammessi alla presentazione della richiesta di accesso al Fondo, individuati nelle Amministrazioni dello Stato centrali e periferiche, in qualità di amministrazioni aggiudicatrici di un appalto pubblico o concessione, richiedono l'accesso alle risorse del fondo con istanza a firma del legale rappresentante trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata, secondo il modello allegato da trasmettere entro 60 giorni dall'adozione dei decreti ministeriali di cui al successivo articolo 4 che avranno cadenza trimestrale.
- 5. L'istanza di accesso alle risorse del Fondo è corredata, oltre che dal cronoprogramma finanziario aggiornato, da una dettagliata relazione sullo stato di consistenza dei lavori





Sl Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

eseguiti e da eseguire, nonché dalla documentazione amministrativa e tecnica a firma del Direttore dei Lavori e del RUP.

- 6. Ai fini dell'accesso al Fondo è attribuita priorità alle istanze relative alle seguenti tipologie di interventi:
 - mitigazione del rischio idrogeologico e/o salvaguardia di strutture pubbliche e centri abitati.
 - mitigazione del rischio sismico (miglioramento e/o adeguamento) di strutture pubbliche;
 - efficientamento energetico degli edifici pubblici;
 - interventi per la mobilità sostenibile.
 - lavori per la gestione delle risorse idriche.
- 7. Alle istanze relative ad interventi rientranti nelle tipologie indicate al comma 6 e finalizzate all'ultimazione dell'opera è attribuita una ulteriore priorità nell'assegnazione delle risorse, al fine di assicurarne il completamento e la fruibilità.
- 8. In fase di primo riparto sono esaminate le istanze di accesso al Fondo pervenute dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 76 del 2020, ancorché non redatte secondo la modulistica e le indicazioni di cui al presente articolo.
- 9. Il monitoraggio degli interventi avviene sulla base del decreto legislativo n. 229/2011.

Articolo 4

(Assegnazione delle risorse)

- 1. Le risorse disponibili sul Fondo per la rapida prosecuzione dell'opera sono assegnate,nei limiti delle disponibilità annuali secondo i criteri previsti dal presente decreto, in applicazione delle disposizioni di cuialcomma 5 del citato articolo 7, del decreto legge n. 76 del 2020, con decreti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Direzione generale per l'edilizia statale e abitativa e gli interventi speciali, da adottare con cadenza trimestrale, su richiesta delle stazioni appaltanti, previa verifica da parte delle amministrazioni finanziatrici dell'aggiornamento del cronoprogramma finanziario dell'opera e dell'impossibilità di attivare i meccanismi di flessibilità di bilancio ai sensi della normativa contabile vigente.
- 2. I decreti di riparto sono adottati con cadenza trimestrale decorrente dall'entrata in vigore del presente decreto.
- 3. Il primo decreto di riparto sarà adottato in relazione alla disponibilità delle risorse finanziarie e per le istanze pervenute ai sensi del comma 8 del precedente articolo 3 e per quelle pervenute entro 60 gg. dall'entrata in vigore del presente decreto. Le istanze non rientrati in detto riparto trimestrale dovranno essere riproposte nei successivi riparti, nel caso in cui permangano le condizioni di accesso al Fondo.
- 4. I successivi decreti di riparto saranno predisposti in relazione alla disponibilità delle risorse finanziarie e per le istanze pervenute entro 60 gg. dall'adozione del precedente decreto di riparto.





- 5. Le istanze non rientrati dovranno essere riproposte nei successivi riparti, nel caso in cui permangano le condizioni di accesso al Fondo.
- 6. Ai fini dell'erogazione delle risorse, i decreti di riparto di cui al presente articolo devono indicare gli interventi identificati dal CUP, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'articolo 41 del decreto legge n. 76 del 2020.

Articolo 5

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Il Ministro dell'economia e delle finanze





Allegato A

ISTANZA DI ACCESSO AL FONDO PER LA PROSECUZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

di cui all'art. 7, commi da 1 a 7 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge del 11 settembre 2020, n. 120

Il sottoscritto		
nato a	il	
e residente a	in	n
codice fiscale		
in qualità di legale rappresentante pro temp	pore della Stazione appaltante:	
codice fiscale:	p. I.V.A:	
con sede legale a	in	n
PEC:		
nell'ambito dell'intervento denominato:		
CUP:	CIG:	
aggiudicato dall'Amministrazione:		
codice fiscale:	p. I.V.A:	
con sede legale a	in	n.





domanda

o ai sensi dell' all'art. 7, comma 3 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76	
di accedere al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'art. 7 comma 1	del decreto
legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge del 11 settembre 2	020, n. 120
per l'importo di € per il completamento dei la	vori di cu
all'intervento anzi specificato.	
Si allegano:	
1) documento d'identità del legale rappresentante;	
2) cronoprogramma aggiornato di cui	;
3) relazione dettagliata redatta dal D.L.;	
4) relazione dettagliata redatta dal R.U.P.;	
In caso di accoglimento dell'istanza, il legale rappresentante chiede che l'importo	richiesto ed
ammesso al fondo venga erogato mediante assegnazione sul capitolo, piano	o gestionale
dello stato di previsione.	
Turana a Java	
Luogo e data	
Firma	

